



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -**

Composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

Presidente

Dott. Gian Andrea Morbelli

Consigliere

Dott. Corrado Croci

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. ;

promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. CRACOLICI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA GIUSEPPE GRASSI, 4 10138 TORINO;

- *reclamante*

contro

Liquidazione controllata del debitore sovraindebitato [REDACTED] in persona del Liquidatore dott. A [REDACTED], con studio in [REDACTED] al [REDACTED]

- *parte reclamata*

e con l'intervento di

Avv.ti Annamaria GARRO (c.f. GRRNMR53C53L219D) e **Alessandro CURLETTI** (c.f. CRLLSN85S07L219X), difesi in proprio ex art. 86 c.p.c., la prima domiciliata presso il suo Studio in Torino Cso Ciriè n. 12 e il secondo presso il suo Studio in Torino Via Giuseppe Grassi n. 4;

- intervenuti

Oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte reclamante: *“RICORRE affinché Codesta Ill.ma Corte d’Appello Voglia, previa trasmissione da parte della Cancelleria della Sezione Sesta Civile – Procedure Concorsuali del Tribunale di Torino alla Corte d’Appello di Torino del fascicolo relativo alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato RG [REDACTED] del Tribunale di Torino presentata dalla signora [REDACTED], previa sospensione, in tutto o in parte o temporaneamente, della liquidazione dell’attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione relativi all’apertura procedura di liquidazione controllata R.G. [REDACTED] ex art. 52 del CCII, ricorrendo i seguenti gravi e fondati motivi, ai sensi dell’art. 52, del CCII, per tutti i motivi esposti sub C del presente reclamo*

In via principale

in riforma della sentenza di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del CCII pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, in data 23 novembre 2023 e notificata telematicamente in data 7 dicembre 2023, nell’ambito del procedimento iscritto al n. RG [REDACTED] revocare la liquidazione controllata aperta nei confronti della signora [REDACTED] e, per l’effetto, dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII e/o, in ogni caso, accogliere le eccezioni pregiudiziali formulate dalla signora [REDACTED] nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e riproposte nel presente reclamo per tutti i motivi esposti sub B.II) e, per l’effetto, visto l’art. 267 TFUE e visti gli artt. 93 ss. del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia, sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per tutti i motivi esposti sub B.II, la seguente questione pregiudiziale: “Se i principi e le norme contenute nella direttiva

UE 2019/1023 debbano essere interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna e, quindi, per quanto riguarda il caso in esame, un'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, tale per cui non rientri nella nozione di consumatore, come tale abilitato al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, un imprenditore cancellato dal registro delle imprese, la cui insolvenza finale sia caratterizzata sia da debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare sia da debiti contratti nell'esercizio della pregressa, oramai cessata, attività imprenditoriale o professionale precedentemente svolta"; domandare che il giudizio sulla questione pregiudiziale sia sottoposto a procedimento accelerato; sospendere il procedimento principale in attesa della decisione della Corte; inoltre, ritenuta l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione, come eccepito sub B.II), previo accertamento e declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, nella parte in cui esclude che l'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, che presenti una insolvenza di natura composita, possa essere considerato come un consumatore, come tale abilitato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore sospendere il presente giudizio e con ordinanza rimettere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. e), del CCII, per contrasto con l'art. 3 e 24 della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata per tutti i motivi esposti sub B.II)

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'III.mo Collegio non dovesse ritenere fondata la domanda in via principale e, quindi confermare l'apertura della liquidazione controllata aperta nei confronti della signora ██████████ in parziale riforma della sentenza di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del CCII pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile – Procedure Concorsuali, in composizione collegiale, in data 23 novembre 2023 e notificata telematicamente in data 7 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. RG ██████████, revocare il Dott. ██████████ dall'incarico di Liquidatore, disponendo la sua sostituzione con l'Avv. Annamaria GARRO, già Gestore della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla signora ██████████ per tutti i motivi esposti sub B.III)".

Per il P.G.: "CHIEDE respingersi il reclamo presentato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata".

Per le parti intervenute: *“Essendo in dubbio che il gestore possa impugnare la sentenza resa dal Tribunale in una procedura di sovraindebitamento, i sottoscritti avvocati non propongono domande e si rimettono al giudizio della Corte, pur confermando le osservazioni svolte a favore delle tesi della reclamante”.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

§ 1. – Le domande di regolazione del sovraindebitamento avanzate in primo grado.

1.1 - [REDACTED] è stata socia amministratrice e legale rappresentante della società [REDACTED] con sede in [REDACTED] via [REDACTED] cancellata da Registro delle Imprese in data [REDACTED].

Il 13.11.2023, [REDACTED] come soggetto insolvente sulla base di una situazione di insolvenza “composita”, ossia caratterizzata sia da debiti scaduti contratti per esigenze personali e familiari, sia da debiti scaduti connessi alla precedente attività imprenditoriale, ha presentato al Tribunale di Torino, con l’ausilio e per il tramite dell’OCC del Comune di Nichelino, in persona dei gestori Avv.ti Alessandro CURLETTI e Annamaria GARRO, un ricorso contenente una duplice domanda, l’una, principale, di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i. (a), e la seconda, avanzata in via subordinata, di apertura di una procedura di liquidazione controllata del debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. c.c.i.i. (b).

L’esposizione debitoria risulta composta, in particolare, da debiti verso [REDACTED] per oltre 47 mila euro, riferibili all’originaria attività imprenditoriale della [REDACTED] mentre il mutuo residuo verso la [REDACTED] già azionato esecutivamente nel 2015, si riferisce a debiti contratti non nell’esercizio della precedente attività societaria.

La ricorrente è partita dal rilievo che il decreto del Primo Presidente della S.C. n. 22.699 del 26.07.2023, con il quale si dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 367 bis c.p.c. proposto dalla Corte d’Appello di Firenze, aveva fornito della nozione di consumatore, ai fini dell’applicazione degli istituti previsti dal codice della crisi d’impresa, una lettura in chiave meramente oggettiva, riconoscendo tale qualifica unicamente in base alla natura delle obbligazioni che si intendono ristrutturare, e dunque in relazione al fatto che si trattasse di obbligazioni non contratte nell’esercizio di un’impresa propria o per scopi estranei ad essa.

La ricorrente, quindi, per il caso che il Tribunale adito avesse ritenuto non superabile per via ermeneutica tale nozione di consumatore, fino a comprendervi l’imprenditore cessato che chiede di accedere a procedure consumeristiche regolative dell’insolvenza anche per debiti

inerenti la pregressa attività imprenditoriale, ha chiesto disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE al fine di accertare se l'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. risultasse compatibile con i principi e le norme della dir Insolvency n. 1023/UE/2019, ovvero sollevarsi la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

1.2 – Il Tribunale di Torino, con sent. ██████████ del 23.11.2023 ha accolto la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, e così implicitamente (pur senza una formale pronuncia di inammissibilità o di rigetto nel merito) ha superato la domanda principale di omologa del piano del consumatore, negando alla ricorrente tale qualifica; ed ha nominato come liquidatore un soggetto diverso dai gestori della crisi, e precisamente il dr. ██████████.

La decisione di ritenere inammissibile la domanda di omologa del piano ex art. 67 c.c.i.i. si fonda su un duplice argomento:

- l'art. 33, co. 4, c.c.i.i., in tema di cessazione dell'attività d'impresa del debitore, prevede che le domande di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione non siano consentite all'imprenditore cancellato da Registro Imprese. Ad avviso del Tribunale, tale disposizione esprimerebbe la *voluntas legis* di circoscrivere gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'imprenditore cessato alla liquidazione giudiziale ed alla liquidazione controllata del sovraindebitato, senza fare alcuna distinzione in relazione alla genesi dell'indebitamento e senza offrire alcuna indicazione sulla prevalenza della qualifica di consumatore o di imprenditore sulla base della natura e della fonte delle obbligazioni da ristrutturare;
- nell'impianto del codice della crisi non sarebbe ravvisabile un generale diritto del soggetto insolvente o sovraindebitato ad accedere a tutto il ventaglio delle procedure concorsuali, maggiori e minori; al contrario, per l'imprenditore cancellato il codice individua come sole procedure percorribili la liquidazione controllata o, se si tratta di impresa non minore (e non è decorso l'anno dalla cancellazione), la liquidazione giudiziale.

§ 2. – Il reclamo della debitrice. L'intervento dei due gestori della crisi. Il primo motivo di reclamo e l'esame delle correlate pregiudiziale comunitaria ed eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i.

██████████ ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i. avverso la citata sentenza del Tribunale di Torino, instando, altresì, per la sospensione della procedura di liquidazione controllata a norma dell'art. 52 c.c.i.i.

In questo processo sono intervenuti in proprio i due gestori della crisi con l'ausilio dei quali la ██████████ aveva presentato il ricorso al Tribunale. I due professionisti non hanno formulato domande, ma hanno aggiunto agli argomenti della reclamante, compresi quelli riguardanti la presunta difformità degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i. alla dir. Insolvency e la loro presunta contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., il rilievo per cui si potrebbe pervenire ad ammettere la domanda di omologa del piano del consumatore avanzata dal debitore anche se titolare di un passivo composto da debiti misti, in ragione del principio di prevalenza delle soluzioni regolative dell'insolvenza di tipo negoziato rispetto alle procedure di tipo liquidatorio.

2.1 – La reclamante premette di avere interesse ad impugnare la sentenza di primo grado in ragione della reiezione (implicita) della domanda di omologa del piano del consumatore, avanzata in via principale – se del caso, previo promovimento della pregiudiziale comunitaria dell'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. in riferimento alla dir. Insolvency e/o della questione di legittimità costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – nonché in ragione della designazione di un liquidatore giudiziale diverso dal gestore della crisi, indicato da essa debitrice.

Si evidenzia, infatti, che la soluzione liquidatoria determinerebbe la dissoluzione dell'intero suo patrimonio, quando invece l'accoglimento (auspicato) della domanda di omologazione del piano permetterebbe una ristrutturazione del debito senza che la debitrice si privi di una quota di comproprietà immobiliare, e dunque con minor disagio rispetto agli effetti della liquidazione controllata; l'accoglimento dell'omologa garantirebbe, inoltre, di pervenire in tempi più rapidi al risultato esdebitatorio senza dover passare attraverso il completamento della liquidazione degli *assets* patrimoniali.

Ancora, la ricorrente avrebbe un interesse ad impugnare la decisione di primo grado nella parte in cui ha nominato un liquidatore diverso dal gestore, al fine viceversa di ottenere la conferma della designazione dell'avv. Annamaria GARRO, che era uno dei professionisti con i quali ha avviato la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (si trattava, precisamente, del gestore che aveva redatto la relazione ex art. 68, co. 2, c.c.i.i.).

2.2 – Con il primo motivo di reclamo, si denuncia l’omessa pronuncia e/o il difetto di motivazione sulla reiezione della pregiudiziale interpretativa, in riferimento alla dir. n. 1023/UE/2019, e dell’eccezione di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i.

La reclamante ripropone in questa sede il quesito se il quadro normativo che inibisce all’imprenditore cancellato da Registro imprese l’accesso al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore stante l’interpretazione in chiave oggettiva della nozione di consumatore offerta dall’art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i., e gli consente l’accesso alla sola procedura liquidatoria, sia compatibile con i principi e le norme contenute nella dir. n. 1023/UE/2019 e sia conforme a Costituzione, con riguardo agli artt. 3 e 24 Cost.

La reclamante, pur riconoscendo che manca una norma nel codice della crisi che permetta all’imprenditore cancellato di accedere ad una procedura concorsuale negoziale, ritiene nondimeno di poter giungere in via interpretativa ad una risposta favorevole al quesito sull’accesso alla procedura di cui agli artt. 67 ss. c.c.i.i.; in subordine, rinnova la pregiudiziale interpretativa degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i. in rapporto alla dir. Insolvency e l’eccezione di costituzionalità di quelle stesse disposizioni, in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., già sollevate in primo grado.

2.3 – Gli argomenti sulla base dei quali la reclamante ritiene di poter affermare che l’imprenditore cancellato può accedere ad una procedura concorsuale negoziale, sono i seguenti:

- l’art. 271 c.c.i.i. (o, analogamente, nel contesto delle procedure maggiori l’art. 40, co. 9 e 10, c.c.i.i.) consente al debitore in stato di sovraindebitamento, che sia destinatario di una domanda liquidatoria (minore o maggiore) proposta da un creditore, di paralizzare tale domanda, chiedendo un termine per presentare una domanda di accesso ad una procedura concordataria. Tale norma parrebbe riconoscere a ciascun debitore sovraindebitato o insolvente in quanto tale l’accesso ad una procedura di stampo concordatario alternativa alla liquidazione;

- l’art. 270, co. 1, c.c.i.i. prevede che il Tribunale dichiari aperta la liquidazione controllata del sovraindebitato solo dopo aver verificato, tra l’altro, l’assenza di domande di accesso alle procedure concordatarie: da ciò si potrebbe ricavare il diritto del debitore di accedere ad una procedura di composizione alternativa, anche se si tratta di un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese;

- l'art. 9 della dir. Insolvency riconosce il diritto in generale di tutti i debitori ad accedere ad una procedura di ristrutturazione alternativa alla liquidazione.

2.4 – La soluzione interpretativa proposta dalla reclamante non è condivisibile.

Occorre, in primo luogo, richiamare quanto affermato dal decreto del Primo Presidente n. [REDACTED] in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore della vecchia normativa, ossia che *“chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di imprenditore/professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se - nel momento in cui sono state assunte - egli avesse agito come consumatore o imprenditore/professionista”*.

Tale significato dell'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. va coordinato, per l'insolvenza derivante da debiti “misti” (ossia, in parte provenienti dalla cessata attività imprenditoriale e in parte di natura estranea), con l'art. 33, co., 4, c.c.i.i., il quale preclude all'imprenditore cessato la domanda di accesso al concordato minore, al concordato preventivo e all'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ivi comprendendovi anche il piano del consumatore ex artt. 67 ss. del codice).

Così il testo del provvedimento, per estratto:

“La lettera della norma che definisce il consumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analogia disposizione contenuta nella l. n. 3 del 2012, art. 6, comma 2, lett. b) e successive modificazioni in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: "La nozione di "consumatore abilitato al piano", quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purchè non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla l. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.

Tale decisione aveva dato delle indicazioni chiare sul fatto che chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e che (evidentemente) sono state assunte in un passato più o meno recente, occorrendo perciò verificare all'indietro se nel momento in cui sono state assunte egli avesse agito come consumatore o professionista. Il criterio stabilito dalla Corte nel 2016 a quadro normativo sostanzialmente invariato non è mutato e ciò induce a dubitare della novità".

Ora, i riferimenti normativi sulla base dei quali la reclamante ritiene di poter pervenire, per via ermeneutica, all'applicazione, per l'imprenditore cessato o comunque per il debitore che versi in una situazione di insolvenza "composita", delle procedure consumeristiche di regolazione della crisi e dell'insolvenza non appaiono pertinenti.

L'ambito soggettivo di applicazione della liquidazione controllata è circoscritto dall'art. 268 c.c. ai soggetti che siano consumatore, professionista, imprenditore agricolo o minore ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. A sua volta, la nozione di consumatore si ricava dall'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. così come interpretato in riferimento all'origine del debito da ristrutturare, se esso sia stato contratto nell'esercizio di un'attività d'impresa e/o professionale propria (v. oltre) o sia estraneo ad essa, e viene ulteriormente limitata, con riferimento ai casi di insolvenza "composita", dall'art. 33, co. 4, c.c.i.i.

Pertanto, le norme regolative della liquidazione controllata, come procedura concorsuale minore equivalente alla liquidazione giudiziale e finalizzata alla liquidazione del patrimonio del debitore insolvente o sovraindebitato, non esprimono un principio generale applicabile oltre il campo di applicazione di tale istituto, né possono, quindi, essere prese in esame per fondare delle interpretazioni di carattere generale che ne estendano la portata soggettiva.

A sua volta, l'art. 9 della dir. 1023/UE/2019 (*"Gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'art. 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate"*) deve essere letto coerentemente con gli scopi della citata direttiva, che non disciplina il sovraindebitamento del debitore persona fisica (art. 1, par. 2: *"La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è: ... h) una persona fisica diversa da un imprenditore"*), non contiene la definizione di consumatore, né detta disposizioni per la regolazione negoziata della insolvenza "composita" (i richiami contenuti nei "considerando" n. 21 e n. 84 riguardano l'imprenditore ancora in attività, che sia eventualmente anche debitore per debiti maturati fuori della sua

attività, e rimangono a livello di semplici indicazioni non vincolanti per gli Stati membri: v. oltre, § 2.6).

2.5 – La reclamante ripropone, per il caso in cui si ritenessero non sufficienti gli argomenti di cui sopra, il tema del presunto contrasto con la dir. Insolvency n. 1023/UE/2019 dell’art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i., come interpretato dal decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 22699 del 26.07.2023 e letto in combinato disposto con l’art. 33, co. 4, dello stesso codice.

A parere della reclamante, la citata direttiva imporrebbe agli Stati membri di individuare una nozione di consumatore non in chiave oggettiva, bensì in chiave soggettiva, fondata, cioè, sulla qualità soggettiva rivestita al momento della domanda, e così consentire a tutti coloro che non siano imprenditori di accedere, secondo quanto previsto dall’art. 9, ad una procedura di carattere negoziale o concordataria, alternativa alla procedura liquidatoria.

Una tale interpretazione sarebbe ricavabile:

- dal “considerando” n. 21 che, riconoscendo come *“problema di grande rilevanza economica e sociale”* il sovraindebitamento del consumatore, espressamente raccomanda agli Stati membri di applicare al più presto le disposizioni sull’esdebitazione contenute nella direttiva anche al *“consumatore”*;
- dall’art. 1, par. 4, della direttiva, il quale, riproponendo il testo ed il contenuto del citato “considerando” n. 21, espressamente prevede che gli Stati membri estendano l’applicazione delle procedure di ristrutturazione anche ai consumatori definiti, in questo particolare passaggio, come *“le persone fisiche insolventi che non sono imprenditori”*;
- dall’art. 2, co. 1, n. 9, della direttiva che definisce l’imprenditore come *“la persona fisica che esercita un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”*.

Si aggiunge che l’argomento secondo cui l’accesso alla procedura liquidatoria sarebbe rispettosa della dir. Insolvency in quanto garantisce l’accesso, come raccomandato dalla normativa comunitaria, ad una procedura finalizzata all’esdebitazione, sarebbe errato, dal momento che in caso di anticipata chiusura della procedura liquidatoria prima del triennio (come ad es., al verificarsi delle ipotesi dell’art. 233 c.c.i.i. senza liquidazione dell’attivo), l’esdebitazione non verrebbe concessa.

Viene quindi rinnovata la richiesta di sollevare la questione interpretativa alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del Trattato.

2.6 – L’asserito contrasto con la dir. Insolvency n. 1023/UE/2019 degli artt. 2, co. 1, lett. e), e 33, co. 4, c.c.i.i., a ben vedere, non sussiste.

Il “considerando” n. 21 ha il seguente tenore:

“Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell’eccesso di debito. Inoltre, spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti maturati in capo all’imprenditore nell’esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all’impresa e da altri debiti maturati al di fuori dell’impresa, se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull’esdebitazione anche al consumatore”).

Coerentemente con il campo di applicazione della dir. Insolvency delineato dall’art. 1, par. 2 (*“La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è: ... h) una persona fisica diversa da un imprenditore”*), il “considerando” n. 21 formula un semplice auspicio, fuori da qualunque portata vincolante per i destinatari della direttiva (*“sarebbe opportuno”*), che *“gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull’esdebitazione anche al consumatore”*; per di più, si menziona l’istituto dell’esdebitazione, e non gli accordi di regolazione della crisi come strumento alternativo alla liquidazione del patrimonio dell’insolvente.

La circostanza che la citata dir. n. 1023/UE/2019 non imponga al legislatore nazionale una soluzione che estenda *tout court* all’imprenditore cessato l’intero ventaglio degli strumenti regolativi della crisi e dell’insolvenza previsti per il consumatore, anche per definire i debiti pregressi già assunti nell’esercizio dell’impresa, si ricava altresì dal “considerando” n. 84: *“I debiti personali e professionali che non possono essere ragionevolmente distinti, ad esempio quando un bene è usato nel corso dell’attività professionale dell’imprenditore nonché al di fuori della stessa, dovrebbero essere trattati in un’unica procedura. Qualora gli Stati membri dispongano che tali debiti siano sottoposti a procedure d’insolvenza diverse, è necessario coordinare le varie procedure. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di scegliere di trattare tutti i debiti dell’imprenditore in un’unica procedura. Agli Stati membri in cui gli imprenditori possono proseguire la loro attività per conto proprio durante una procedura d’insolvenza non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere che tali imprenditori possano essere*

sottoposti a una nuova procedura d'insolvenza, qualora sopraggiunga una situazione di insolvenza durante la prosecuzione dell'attività".

In pratica, si lascia impregiudicata la possibilità degli Stati europei di decidere se trattare tutti i debiti dell'imprenditore, inerenti o meno l'impresa, in un'unica procedura, ma non si dice affatto che l'imprenditore cessato su cui gravino anche debiti estranei alla pregressa sua attività deve essere ammesso alle procedure negoziate altrimenti previste per l'imprenditore in attività (in questo caso, infatti, vengono in rilievo le esigenze pubblicistico-sociali della conservazione dell'impresa come entità economico-produttiva e di conservazione dei posti di lavoro: vds. p. es. i "considerando" nn. 7, 8 e 10), e neppure che l'imprenditore cessato debba essere ammesso alle procedure negoziate altrimenti previste per il consumatore (che è una figura non trattata dalla dir. 1023/UE/2019).

A sua volta, l'art. 1, par. 4, prevede che *"Gli Stati membri possono [e non debbono] estendere l'applicazione delle procedure di cui al par. 1, lett. b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori"*; le procedure di cui al par. 1, lett. b), sono quelle che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente anche attraverso la realizzazione dell'attivo o un piano di rimborso o entrambe le opzioni (art. 2, n. 10), e dunque comprendono le procedure negoziate. La locuzione *"gli Stati membri possono"*, se letta in conformità con il campo soggettivo di applicazione della direttiva delineato dall'art. 1, par. 2 (*"La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è: ... h) una persona fisica diversa da un imprenditore"*), semplicemente facoltizza, ma non impone agli Stati europei di estendere le procedure, negoziate o liquidatorie, regolative della crisi anche ai non imprenditori, e comunque nulla dice riguardo alla situazione del debitore che si trovi in uno stato di insolvenza "composita".

2.7 – La reclamante ripropone, di seguito, e sempre per il caso che non si ritenesse possibile un'interpretazione del codice della crisi favorevole all'ammissione dell'imprenditore cessato al piano del consumatore, la questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 2, co. 1, lett. e), c.c.i.i. in combinato disposto con l'art. 33, co. 4, laddove impedisce, con la nozione oggettiva di consumatore, l'accesso a procedure concordatarie dell'imprenditore cessato che sia in una condizione di insolvenza "composita".

Si denuncia, al riguardo, come una simile interpretazione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a: (1) tutti gli altri debitori che, a parità di stato di sovraindebitamento o insolvenza, potrebbero, se destinatari di una domanda formulata dai creditori per l'apertura di una procedura di liquidazione, impedirne l'apertura presentando

una domanda di composizione “in bianco”, con termine per il deposito; (2) tutti gli altri debitori che, a parità di stato di sovraindebitamento o insolvenza ed in possesso di un bene immobile, potrebbero valutare l’opportunità, per il tramite di una procedura negoziale, di formulare una proposta ai creditori che consenta loro di mantenere il bene immobile; (3) tutti gli altri debitori che, a parità di stato di sovraindebitamento o di insolvenza, potrebbero essere messi nelle condizioni di beneficiare dell’esdebitazione in tempi molto brevi successivamente all’omologa del piano; (4) tutti gli altri debitori che, a parità di stato di sovraindebitamento o di insolvenza, potrebbero essere messi nelle condizioni di beneficiare di una esdebitazione certa in caso di integrale e regolare esecuzione del piano omologato, a fronte di una esdebitazione solo eventuale, decorso il triennio dall’apertura della procedura liquidatoria e solo una verificati i presupposti di cui all’art. 282 c.c.i.i. e sempre che la procedura non si chiuda prima del decorso del triennio; (5) tutti gli altri debitori che, a parità di stato di sovraindebitamento o di insolvenza, potrebbero sottrarsi ad una domanda di liquidazione controllata da parte di un creditore o ad un’azione esecutiva individuale attraverso la presentazione di una procedura alternativa di carattere negoziale.

Tale disparità di trattamento dell’imprenditore cessato, oltre che irragionevole non trovando giustificazione alcuna, lederebbe il diritto alla tutela giurisdizionale, creando per tale soggetto un illegittimo vuoto di tutela.

2.8 – La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Si è rilevato in dottrina come la *ratio* della previsione dell’art. 33, co. 4, c.c.i.i., che impedisce all’imprenditore cancellato di fruire delle procedure di regolazione della crisi alternative alla liquidazione, risieda nella volontà di incentivare l’imprenditore a far emergere lo stato di dissesto prima della cessazione formale dell’impresa e di scoraggiare, nel contempo, la condotta di chi confida nella cancellazione da Registro delle Imprese per sottrarsi alle pretese dei suoi creditori.

Il trattamento previsto dall’art. 33, co. 4, c.c.i.i. per l’imprenditore cessato non è dunque affatto irragionevole ex art. 3 Cost., neppure con riguardo all’insolvenza “composita”, posto che la parte del debito da cui deriva l’insolvenza o la condizione di sovraindebitamento riferibile all’attività imprenditoriale cessata, avrebbe dovuto essere risolta, con gli strumenti (concordatari o liquidatori) a disposizione per l’imprenditore in attività, *già prima* della cancellazione dell’impresa.

Nessuna disparità di trattamento è dunque ravvisabile rispetto agli altri debitori che, a parità di stato di sovraindebitamento o di insolvenza, potrebbero accedere alle procedure

negoziato, atteso che la condizione dell'imprenditore cessato, che versi in una situazione di insolvenza "composita", è una condizione del tutto particolare, non assimilabile in alcun modo, agli effetti dell'art. 3 Cost., a quella del consumatore, dell'imprenditore minore o agricolo o del professionista sovraindebitati – viceversa ammessi alle procedure degli artt. 67 ss. e degli artt. 74 ss. c.c.i.i.

D'altra parte, non è vero che una tale soluzione priverebbe di tutela l'imprenditore cessato, impedendogli di accedere alle procedure regolative della crisi e dell'insolvenza.

La lettura coordinata dell'art. 33, co. 4, con l'art. 2, co. 1, lett. e), del codice, in riferimento agli strumenti negoziali elencati dall'art. 65, porta soltanto ad escludere che l'imprenditore cancellato dal Registro Imprese possa pretendere la ristrutturazione del suo debito sorto in relazione alla cessata attività imprenditoriale; al contrario, il debito contratto per scopi estranei all'attività d'impresa va trattato come debito consumeristico a tutti gli effetti, ed è quindi ristrutturabile anche con gli ordinari mezzi concordatari messi a disposizione del consumatore.

Vero è, infatti, partendo proprio dalla nozione di "consumatore" che ricalca quella del codice del consumo (*"«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*), che tale è anche la persona fisica socia di società di persone (come nella specie: la reclamante è stata socia della [REDACTED], a condizione che l'esposizione debitoria da ristrutturare consista esclusivamente in debiti estranei alle attività sociali o imprenditoriali svolte.

Il legislatore ordinario non ha, del resto, nessun obbligo (né comunitario, né costituzionale) di offrire all'imprenditore cessato tutti gli strumenti di cui dispone il consumatore, e, come pure già rilevato dal decreto del Primo Presidente n. 22.699/2023, *"... negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria"*.

Né è corretto sostenere – come fa la difesa reclamante – che assicurando all'imprenditore cessato la sola alternativa liquidatoria, egli verrebbe escluso dalla possibilità di una esdebitazione, nell'eventualità che la liquidazione controllata (unica accessibile, se è decorso l'anno dalla cancellazione) non giungesse a compimento nel triennio, al verificarsi delle condizioni dell'art. 233 c.c.i.i. (richiamato dall'art. 276) diversi dal completamento della

liquidazione dell'attivo – con conseguente compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantito.

L'art. 282, co. 1, c.c.i.i. prevede infatti che *“per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”*; e l'ampiezza di tale previsione normativa porta a dire che l'effetto esdebitatorio si produce anche nel caso di chiusura della liquidazione controllata per casi diversi dall'esaurimento dell'attivo e/o dell'integrale pagamento dei debitori concorsuali – tenuto conto che, rispetto al testo della l. 3/2012, risulta abolito il requisito ostativo oggettivo del non avere soddisfatto, neppure in parte, i creditori (il vecchio “presupposto di risultato”, previsto dall'art. 14 terdecies, co. 1, lett. f, l. 3/2012 cit.).

§ 3. – Segue, il reclamo della debitrice. Il secondo motivo.

Con il secondo motivo di reclamo, si contesta la decisione del primo Giudice di designare come liquidatore un soggetto diverso dal gestore della crisi, indicato dalla stessa debitrice nella persona dell'avv. Annamaria GARRO, che aveva redatto la relazione ex art. 68, co. 2, c.c.i.i.: il Tribunale ha nominato il dr. [REDACTED] sul rilievo che *“deve procedersi alla nomina di un liquidatore (diverso dall'OCC) iscritto all'Albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo delle procedure di cui al codice della crisi (art. 270, comma 1, lett. b)”*, quando, in realtà, l'iscrizione all'albo di cui all'art. 356 c.c.i.i. sarebbe richiesta solo per le funzioni relative alle procedure concorsuali maggiori, e non anche per la liquidazione controllata.

3.1 – L'art. 356 c.c.i.i. ha istituito l'albo unico nazionale dei soggetti, anche in forma societaria o associata, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione (ivi comprese quelle liquidatorie di patrimoni) o di controllo nell'ambito di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso codice, senza distinguere tra procedure concorsuali maggiori o minori.

La previsione dell'art. 356, co. 1, cit. (*“E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza ...”*) è sicuramente molto ampia, e non fa distinzione per i professionisti che intervengono nelle procedure liquidatorie maggiori o minori.

La latitudine di tale locuzione (e quindi, il fatto che essa richiami tutti gli strumenti regolativi della crisi e dell'insolvenza, senza distinzione) viene confermata dalla definizione contenuta nell'art. 2, co. 1, lett. n), del codice, come modificato dal d.lgs. 83/2022, che parla dell'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese come *"l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice"*.

3.2 – L'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i., a sua volta, dispone:

"Con la sentenza il tribunale:

(....)

b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (...)".

Ora, i *"giustificati motivi"* a fronte dei quali il Tribunale può escludere la nomina come liquidatore del gestore della crisi che ha redatto la relazione dell'art. 269, co. 2, c.c.i.i., costituiscono una categoria aperta, nella quale possono rientrare anche mere ragioni di opportunità che suggeriscono all'autorità giudiziaria che dispone l'apertura della procedura di liquidazione controllata di scegliere un diverso professionista. E la mancata iscrizione all'albo previsto dall'art. 356 c.c.i.i. del gestore indicato dal debitore ben può rientrare tra i *"giustificati motivi"*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i., per escluderlo dalla nomina come liquidatore, ritenendo con ciò il Tribunale valorizzare le maggiori competenze professionali costituite dall'iscrizione a detto albo del professionista che designa in sostituzione, in rapporto alle minori competenze possedute od alle minori garanzie fornite dal gestore che ha seguito il debitore nella predisposizione della domanda e che non è iscritto a quell'albo.

Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità – come vuol sostenere la reclamante – tra l'art. 270, co. 2, lett. b) e l'art. 356 c.c.i.i., e la scelta del Tribunale di Torino di individuare un professionista iscritto all'albo dell'art. 356 c.c.i.i. in sostituzione del gestore della crisi si rivela pienamente legittima.

§ 4. – Conclusioni e spese.

Il reclamo, per concludere, deve essere respinto e confermata la sentenza del Tribunale di Torino di apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di [REDACTED] anche per quel che riguarda la designazione del liquidatore.

L'immediata decisione sul merito del gravame rende superflua la previa pronuncia sulla domanda cautelare di sospensiva ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.

Non vi è a provvedere sulle spese, non avendo le altre parti svolto attività defensionali in questo giudizio.

Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da [REDACTED] contro la sentenza r.g. n. [REDACTED] di apertura della liquidazione controllata emessa dal Tribunale di Torino il 23.11.2023, con ricorso depositato in data 15.12.2023:

- a) respinge il reclamo e conferma la sentenza del Tribunale di Torino di apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di [REDACTED];
- b) nulla a provvedere sulle spese;
- c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8-12.03.2024.

Il Presidente

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

Il Consigliere Est.

Dott. Corrado Croci